

Fatto - Diritto **P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -

Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 590/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

B.C., M.P., F.R., F.D., F.B., F.A., F.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA SCROFA n. 57, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE, che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 2414/65/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, impugnando la sentenza della CTR Lombardia indicata in epigrafe, con la quale era stato confermato l'annullamento della revoca del beneficio fiscale di cui alla [L. n. 604 del 1954](#) sullo sviluppo della piccola proprietà contadina del quale avevano beneficiato B.C., M.P., F.R., F.D., F.B., F.A. e F.M., in relazione all'esistenza sul fondo di un contratto di affitto protrattosi per nove mesi dall'acquisto.

Gli intimati si sono costituiti con controricorso, pure depositando memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione della [L. n. 604 del 1954, art. 2](#), è manifestamente fondato.

Ed invero, in materia di piccola proprietà contadina, l'affitto del fondo rustico entro il quinquennio dal suo acquisto, anche se di durata limitata (nella specie otto mesi) e strumentale ad una coltivazione intercalare (ossia, di breve ciclo all'interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo), comporta la perdita delle agevolazioni tributarie, ai sensi della [L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7](#), in quanto sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, salvo che lo stesso avvenga a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, che, in base al [D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 11](#), esercitino, a loro volta, l'attività di imprenditore agricolo ex [art. 2135 c.c.](#) - Cass. n. 6688/2014, id., Cass. n. 3811/2017.

Orbene, a tali principi non si è conformato il giudice di appello che ha escluso la decadenza dall'agevolazione in relazione all'esistenza di un contratto di affitto dell'area all'atto dell'acquisto del bene, protrattosi per i nove mesi successivi.

Nè la deduzione, prospettata dai controricorrenti, che gli stessi ricoprirebbero la qualità di imprenditori agricoli professionali, per la prima volta esposte in questa sede e mai presa in considerazione dal giudice di appello, può qui essere esaminata, proprio in ragione del carattere della novità e dell'impossibilità di introdurre in sede di legittimità questioni che richiederebbero accertamenti in fatto non consentiti a questa Corte.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2017
